



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE

Decreto n.

OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Invito alla presentazione dei progetti campagna 2014/2015. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto ministeriale n 4123 del 22 luglio 2010.

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 modificato dal decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale è stato istituito il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 105 del 27 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/09/2013 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in particolare l'articolo 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante "organizzazione comune dei mercati agricoli" che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Decreto Ministeriale 4123 del 22 luglio 2010 e successive modifiche relativo a "OCM Vino - Modalità attuative della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Campagne 2010-2011 e seguenti".



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

CONSIDERATA la necessità di individuare le modalità operative e procedurali per dare corretta attuazione al decreto ministeriale citato nonché adeguarle alle linee guida predisposte dalla Commissione europea in materia

D E C R E T A

**Art. 1
(Definizioni)**

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010 e successive modifiche citato in premessa.
2. Per la definizione dei soggetti ammissibili al contributo e dei relativi requisiti, si applica quanto disposto dall'art.3 del Decreto Ministeriale n.4123 del 22 luglio 2010.
3. Per la definizione dei prodotti ammessi al contributo e delle relative definizioni, si applica quanto disposto dall'art.5 del Decreto Ministeriale n.4123 del 22 luglio 2010.

**Art. 2
(Presentazione dei progetti)**

1. Per la campagna 2014/2015 non è prevista la presentazione di progetti di promozione a valere **unicamente** sui fondi quota nazionale.
2. I progetti relativi alla campagna 2014/2015, a valere sui fondi **quota regionale ed i progetti multiregionali** dovranno pervenire, pena l'esclusione, agli indirizzi degli uffici competenti alla ricezione dei progetti che le Regioni e le Province autonome pubblicheranno. Le date e le scadenze relative verranno indicate dagli inviti pubblicati dalle Regioni e dalle Province autonome. I termini di riferimento dovranno ad ogni modo essere compatibili con quelli riportati al successivo articolo 3.

Copia della domanda e di tutta la relativa documentazione deve pervenire, **sia** in formato cartaceo in un plico sigillato, **sia** in formato elettronico “.pdf” (usb, cd o dvd) non modificabile all'autorità competente.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Una copia di tutta la documentazione esclusivamente in formato elettronico deve invece pervenire tramite mail di posta certificata, ai seguenti indirizzi:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
saq11@pec.politicheagricole.gov.it

ed

Agea – Organismo pagatore
dpm@certificata.agea.gov.it

3. La proposta può essere presentata a mano o inviata tramite corriere espresso o a mezzo raccomandata. Anche in questi ultimi casi il plico dovrà comunque pervenire alle autorità competenti a riceverlo. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. La proposta dovrà pervenire, pena l'esclusione, in un plico chiuso e sigillato, timbrato e firmato dal legale rappresentante su tutti i lembi di chiusura, sul quale deve essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, la seguente dicitura: "NON APRIRE – PROPOSTA PROGETTO PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI – REGOLAMENTO (CE) N. 1308/13 DEL CONSIGLIO – ANNUALITA' 2014/2015".
4. Nel plico devono essere inserite due buste recanti l'intestazione del mittente e contrassegnate rispettivamente dalle seguenti diciture.

Busta n. 1: scheda di autodichiarazione finanziaria e amministrativa

Busta n. 2: proposta tecnica.

La **busta n. 1** (scheda di autodichiarazione finanziaria e amministrativa) dovrà contenere la documentazione di cui al successivo art. 5, comma 1, lettera A) del presente Decreto.

La **busta n. 2** (proposta tecnica) dovrà contenere gli elementi di cui al successivo art. 5, comma 1, lettera B), del presente Decreto.

5. Il plico dovrà essere corredato da una nota contenente gli elementi identificativi del progetto (se regionale o multiregionale, l'importo totale del progetto, i Paesi in cui si realizzeranno le



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

azioni, le azioni che si intendono realizzare, ecc.) secondo il modello Allegato F al presente decreto.

6. Il proponente dovrà, altresì, corredare la proposta, a pena di esclusione, con una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante contenente le seguenti informazioni:

- a) Che il progetto presentato non contiene azioni che hanno beneficiato di un contributo comunitario nella precedente programmazione ovvero
- b) Che il progetto presentato contiene azioni che hanno già beneficiato di un contributo comunitario nella precedente programmazione. In tal caso, il beneficiario dovrà produrre un elenco delle azioni finanziate nella precedente programmazione con particolare riferimento a quelle attinenti la produzione di materiale grafico, audio e visivo (es.: indicare se è stato realizzato un sito internet ed in che lingua, se è stata realizzata una brochure, un opuscolo, uno spot radio, tv ecc).

7. Al fine di dare adeguata pubblicità ai progetti presentati a valere sia sui fondi nazionali che regionali ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013 ¹, gli stessi saranno pubblicati sul sito internet del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali entro il 1 settembre 2014 secondo le modalità indicati dal sopra citato Decreto.

Art. 3

(Termini di presentazione e valutazione)

1. Per la campagna 2014/2015 i progetti, a valere sui fondi regionali ed i progetti multi regionali, sono presentati con le stesse modalità di cui all'articolo 2, entro il termine ultimo stabilito dalle Regioni con propri provvedimenti in modo da rispettare le seguenti date:
 - a) **18 luglio 2014** quale termine ultimo entro cui le Regioni fanno pervenire al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali l'elenco dei progetti multiregionali approvati, ai

¹ "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

fini della determinazione del contributo afferente ai fondi quota nazionale da destinare al finanziamento degli stessi;

- b) **25 luglio 2014** quale termine ultimo entro cui le Regioni fanno pervenire al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali l'elenco dei progetti regionali di competenza ammissibili per le azioni riferite all'anno finanziario comunitario successivo corredati dalle relative note redatte sulla base dell'allegato I al presente decreto.
- c) **28 luglio 2014** quale termine ultimo entro il quale Il Ministero invia all'Organismo Pagatore Agea la lista completa dei progetti regionali e multiregionali approvati.
- d) Entro la medesima data le Regioni comunicano ai soggetti proponenti gli esiti definitivi dell'esame dei progetti da parte dei competenti Comitati di valutazione.
- e) **20 settembre 2014** termine ultimo entro il quale, i beneficiari presentano all'organismo pagatore Agea uno schema di contratto corredato della documentazione richiesta di cui al successivo articolo nonché della garanzia di buona esecuzione.
- f) **10 ottobre 2014** termine ultimo entro il quale l'Organismo pagatore Agea stipula con i beneficiari appositi contratti sulla base del modello allegato C al presente decreto

Copia dei contratti stipulati ed un elenco riepilogativo sintetico sono trasmessi da Agea alle Regioni ed al Mipaaf **entro 90 giorni** dalla stipula.

Art. 4
(Progetti multiregionali)

1. I progetti **multiregionali** di cui all'articolo 6 del DM 22 luglio 2010 sono presentati, entro il termine stabilito dalle Regioni come previsto dal precedente articolo 3, alla Regione Capofila individuata in relazione alla sede legale del proponente o del capofila dell'associazione di imprese costituita.
2. La partecipazione finanziaria delle Regioni al progetto multiregionale deve essere congrua e rappresentare, per ciascuna regione, almeno il 5% del costo totale delle azioni del progetto, valore aumentato proporzionalmente a seconda del numero di Regioni partecipanti per consentire il raggiungimento del 25% del costo totale delle azioni del progetto.
3. La partecipazione finanziaria del MIPAAF con fondi quota nazionale è determinata, sulla base dell'articolo 6 del DM 22 luglio 2010 nella misura massima del 25% del costo totale del progetto ed ai sensi dell'articolo 1 del DD 21 maggio 2013, è quantificata in euro 10.186.367. La



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

suddetta percentuale massima del 25% è ridotta in modo inversamente proporzionale in relazione all'ammontare delle richieste, qualora le stesse eccedano l'ammontare dei fondi disponibili.

4. Qualora i progetti multiregionali approvati comportino un impegno finanziario della "riserva" della quota nazionale inferiore rispetto all'importo di cui al precedente comma 3, il Mipaf procede ad un riparto delle economie realizzatesi tra le Regioni che presentano necessità nella misura promozione. L'assegnazione delle economie è subordinata alla reale e concreta presenza di domande di finanziamento avanzate dai produttori e per le quali la Regione o Provincia autonoma abbia già esperito tutte le formalità e che le stesse siano, pertanto, istruite e finanziabili.

5. Le Regioni che non pubblichino propri Inviti possono avvalersi degli Inviti di altre Regioni, con le quali stipulano specifica convenzione, per presentare progetti multiregionali.

6. Le Regioni che non intendano avvalersi della possibilità di finanziare progetti multiregionali lo indicano sul proprio Invito.

**Art. 5
(Documentazione)**

1. La proposta presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 2, è costituita dalla seguente documentazione:

A) DOCUMENTAZIONE FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA

- Delibera del Consiglio di Amministrazione o altro organo di gestione equivalente in originale o in copia redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che autorizza il legale rappresentante, alla presentazione della proposta;
- Scheda di autodichiarazione finanziaria e amministrativa di cui all'allegato B al presente decreto.

Dichiarazioni sostitutive necessarie per la richiesta da parte dell'Amministrazione alle competenti Prefetture dell'informativa antimafia, da predisporre sulla base di quanto indicato nella nota dell'Organismo Pagatore AGEA Prot. n.DPMU.2013.1021 del 26 marzo 2013, pubblicata sul sito www.agea.gov.it (allegato G).

Si comunica, a riguardo, che nel campo relativo ai familiari conviventi devono essere inseriti oltre al nome ed al cognome del convivente anche il luogo, la data di nascita ed il relativo codice fiscale.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

- In caso di A.T.I. o altri raggruppamenti in generale, si dovrà produrre l'atto notarile, firmato da tutte le aziende componenti e/o le delibere dei relativi consigli di amministrazione di impegno a costituirsi in raggruppamento nel caso di accesso al contributo;
- In caso di Associazioni o Consorzi, si dovrà specificare, tramite dichiarazione del legale rappresentante, quali fra le aziende associate/consorziate usufruiranno del contributo, partecipando alla realizzazione del progetto;

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA:

- **Domanda di partecipazione.** La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo la struttura e la numerazione indicata nel modello, di cui all'Allegato A al presente decreto. Detta documentazione contiene i principali dati relativi al beneficiario, quali il numero degli aderenti, la quota percentuale della o delle sue produzioni in rapporto alla o alle produzioni – ottenute a livello nazionale – ed ogni altro utile elemento che sia di ausilio nella valutazione della sua rilevanza a livello nazionale o regionale.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare il costo complessivo delle azioni, esposto al netto dell'IVA e di qualunque onere aggiuntivo e contenere una relazione dettagliata delle attività e dei costi: tale relazione, necessaria al fine di una completa valutazione del progetto, anche sotto il profilo della economicità, deve contenere gli elementi di congruità tra azioni programmate e costi unitari previsti, che dimostrino l'ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo e consentano una puntuale verifica tra attività programmate e attività effettivamente svolte.

L'importo massimo della spesa ammissibile non può essere superiore al 20% del volume d'affari realizzato dal beneficiario (azienda o, in caso di associazioni, anche temporanee di impresa o di scopo, del volume complessivo di affari delle imprese partecipanti al progetto), con riferimento all'ultimo bilancio approvato.

2. Le proposte non corredate delle informazioni e della documentazione descritta nel presente articolo, o corredate da documentazione non conforme o incompleta sono escluse.
3. Gli Allegati A e B dovranno essere trasmessi in originale.
4. Il Soggetto Proponente allegherà una copia cartacea della documentazione presentata.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

**Art. 6
(Valutazione delle proposte)**

1. Le autorità competenti verificano la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel regolamento, nel regolamento attuativo, nel DM 22 luglio 2010 e successive modifiche, nonché quelli individuati nel presente invito e ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma del regolamento attuativo, ammettono modifiche al progetto presentato ed effettuano comunicazione al Ministero e ad Agea.
2. Le autorità competenti verificano altresì che il progetto contenga gli elementi richiesti all'articolo 8 del decreto ministeriale 22 luglio 2010, in particolare ai commi 1 e 2. La mancanza di tali requisiti rappresenta **causa di esclusione del progetto**.
3. In seguito alla valutazione della documentazione descritta nel precedente articolo 4, i Comitati di valutazione procederanno alla preselezione delle proposte ed alla assegnazione di un punteggio secondo i criteri di cui al successivo articolo 7.
4. I Comitati effettueranno la valutazione dei costi delle azioni, indicati al netto dei costi di agenzia anche avvalendosi del confronto con i costi standard di mercato come da tabella Allegato L al presente decreto, per servizi omogenei. In caso di scostamenti rilevanti, i Comitati di Valutazione potranno richiedere all'organismo proponente dettagliata documentazione in merito ai preventivi atti a giustificarli. Laddove i Comitati non ritengono sufficienti le giustificazioni addotte, considerano non ammissibili le azioni proposte.

**Art. 7
(Criteri di Valutazione dei Progetti presentati)**

1. I progetti anche multiregionali sono valutati tenendo conto dei sotto indicati criteri secondo il seguente ordine:
 - A1) Progetti presentati da nuovi beneficiari. Come nuovo beneficiario si intende impresa che nella passata programmazione non abbia mai beneficiato di contributo a livello nazionale e/o regionale; nel caso di associazioni di imprese (costituite o costituende), tutti i componenti devono risultare nuovi beneficiari come sopra specificato (**PUNTI 10**)
 - A2) Progetti che contengono azioni da realizzarsi, per almeno il 51% del loro valore, nei Paesi² in cui il proponente non ha mai ricevuto sostegno in passato (**PUNTI 10**)

² Il criterio in questione si riferisce a singoli Paesi e non alle macroaree di cui all'allegato D.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

A3) Progetti presentati da micro, piccole o medie imprese e/o da raggruppamenti delle stesse (Max 20 punti):

- Progetti presentati da micro imprese e/o associazioni di impresa (costituite o costituende, permanenti o temporanee), le quali siano costituite unicamente da Micro-Imprese (**PUNTI 20**)
- Progetti presentati da piccole o medie imprese e/o da associazioni di impresa (costituite o costituende, permanenti o temporanee) costituite da piccole, medie e micro imprese (**PUNTI 10**)

A4) Criteri di selezione di cui all'articolo 5 comma 2 del Regolamento (CE) n.555/2008 (PUNTI 40):

- Coerenza delle strategie proposte con gli obiettivi fissati (**punti da 0 A 10**)
- Qualità delle azioni proposte (**punti da 0 a 10**)
- Impatto prevedibile della loro realizzazione in termini di sviluppo della domanda dei relativi prodotti (**punti da 0 a 20**)

A5) Prevalenza nel progetto di azioni di diretto contatto con il consumatore finale e/o altri operatori del settore (giornalisti, clienti) nel Paese terzo (degustazioni, partecipazioni a fiere ed eventi, promozioni sui punti vendita, advertising sui mezzi di comunicazione, incoming, ecc.) (punti da 0 a 10)

A6) Progetti presentati da beneficiari che chiedono un contributo inferiore almeno del 5% rispetto a quello massimo concedibile del 50%, in ordine decrescente di intensità % della riduzione (PUNTI 5** dal 45% al 40% e **punti 10** dal 40% in giù)**

2. Le Regioni e Province autonome che si avvalgono di propri inviti possono individuare propri criteri di priorità rispetto a quelli indicati al precedente comma 1, validi per i progetti presentati a valere sui fondi regionali, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa Comunitaria, salvo i punti **A1)**, **A2)** ed **A3)** che costituiscono elementi non derogabili alla luce della normativa comunitaria in materia.
3. Non accedono ai criteri di priorità i soggetti che, in una delle due annualità precedenti, abbiano rinunciato al contributo. A tal fine, Agea comunicherà a Mipaaf e Regioni, entro 30 giorni dal momento dell'emanazione dei rispettivi inviti, un elenco delle ditte rinunciatricie nelle campagne precedenti.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

**Art.8
(modifiche ai progetti)**

1. Fermo restando l'importo totale massimo del progetto, che non può in **nessun caso essere incrementato**, sono ammesse modifiche ai sensi dell'art 4 del reg. 555/08 solo in caso di:

a) modifiche minori che attengono a modalità di realizzazione di una medesima azione. Ad esempio, cambio di fiera all'interno di un medesimo Paese Terzo (Shanghai invece di Pechino, Boston invece di New York ma non Pechino invece di Boston), cambio di testata giornalistica, realizzazione di materiale promozionale diverso (non grembiolini ma cappellini) ecc.

b) modifiche che comportano una variazione di spesa entro il 20% dell'azione cui si riferisce.

In entrambi i casi a) e b) sopra riportati è richiesta una comunicazione di modifica da inviare, trimestralmente (e, in ogni caso, non oltre 15 giorni prima dell'effettuazione dell'evento oggetto della modifica), all'autorità competente alla valutazione dei progetti, all'Agea e, per conoscenza, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, **esclusivamente** alla casella di posta certificata saq11@pec.politicheagricole.gov.it, senza altro indirizzo in conoscenza e con il titolo della mail recante "RICHIESTA VARIANTE NAZIONALE/REGIONALE OCM VINO PROMOZIONE- contr.n.....pos....".

c) Modifiche che comportano una rimodulazione di spesa superiore al 20% dell'azione cui si riferisce e che non mutino la strategia globale del progetto.

d) Modifiche che riguardano azioni e/o Paesi inseriti nel progetto approvato.

Nel caso di rimodulazioni come da lettera c) e d) sopra riportata è richiesta la preventiva approvazione dell'autorità competente che ha approvato il progetto originario.

Le modifiche devono essere debitamente motivate e, comunque, non riguardano la strategia complessiva del progetto. Esse dovranno essere presentate secondo il modello di cui allo Allegato E al presente decreto.

Le stesse sono esaminate ai sensi dell'art.8 comma 7 del DM 22 luglio e **devono essere realizzate solo dopo l'avvenuta approvazione.**

Rientrano nei casi precedenti anche i casi di forza maggiore di cui alla normativa comunitaria.

2. Qualora, in esito ai controlli eseguiti, il contributo eleggibile risultasse inferiore all'anticipo percepito, il beneficiario dovrà restituire la somma percepita in eccesso maggiorata degli



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

interessi legali calcolati a partire dalla data del pagamento. Tuttavia se il contributo eleggibile dovesse risultare inferiore al 70% dell'anticipo percepito, il beneficiario dovrà ulteriormente versare, a titolo di penalità, una somma, calcolata sull'ammontare della garanzia di buona esecuzione, corrispondente alla percentuale di contributo non eleggibile, come specificato all'art. 4 del contratto tipo, Allegato C al presente decreto.

Art.9

(Elenco dei Paesi e delle macro aree)

1. Ai fini di una coerente attuazione della misura sono individuate alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese. L'elenco dei singoli Paesi e delle aree equiparabili sono riportate nell'Allegato D al presente decreto, che potrà essere integrato con successivo decreto dirigenziale.

Art. 10

(Materiale informativo)

1. Al fine di ottenere il preventivo nullaosta alla divulgazione dei messaggi promozionali e/o informativi, i beneficiari proponenti che abbiano conseguito l'approvazione finale del programma da parte dell'autorità competente, dovranno inoltrare il materiale informativo e promozionale al seguente indirizzo internet: <http://mipaaf.sian.it/promoPubb>
2. Il proponente dovrà provvedere alla propria registrazione nel portale, seguendo le istruzioni del sito (opzione Help) ed inserendo la propria Partita IVA/ codice fiscale ed una password di minimo 8 caratteri, un punto ed un numero (cifra).
3. In ogni richiesta di approvazione dovrà essere specificato se il beneficiario usufruisce o meno del contributo integrativo regionale del **30%**.
4. Il Ministero invierà le proprie determinazioni in merito al rilascio o meno del nulla osta al richiedente, all'Organismo pagatore Agea e all'eventuale Regione di competenza, al fine di consentire allo stesso l'espletamento delle attività di competenza ai fini della verifica della eleggibilità della relativa spesa.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Art. 11
(Identificazione delle azioni ammissibili)

1. Ai fini di una corretta redazione di un progetto si riporta, di seguito, l'articolazione delle azioni di cui all'articolo 7 del DM 22 luglio 2010 citato in premessa. Sono, comunque, **escluse** le iniziative aventi carattere prettamente commerciale o legate alla vendita del prodotto:
 - a) promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti di qualità, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell'ambiente e delle disposizioni attuative del Regolamento, da attuare a mezzo dei canali di informazione quali stampa e televisione. Rientrano in tale categoria:
 - pubblicità e azioni di comunicazione;
 - azioni di pubbliche relazioni;
 - produzione di materiale informativo;
 - annunci di prodotto, POS, house organ;
 - degustazione e presentazione del prodotto, materiali da banco e da esposizione;
 - b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
 - c) campagne di informazione e promozione, in particolare, sulle denominazioni d'origine e sulle indicazioni geografiche, da attuarsi presso i punti vendita (grande distribuzione, ristorazione dei paesi terzi, HORECA ecc); rientrano in tale categoria:
 - degustazioni guidate, wine tasting, gala dinner;
 - promozione sui punti di vendita della GDO e degli specializzati;
 - Expertise consulenza di marketing.
 - d) altri strumenti di comunicazione:
 - creazione siti internet, nella lingua ufficiale del Paese destinatario delle azioni, o in lingua inglese, in cui vengono descritte le qualità del prodotto e la zona di provenienza dello stesso
 - realizzazione di opuscoli, pieghevoli o altro materiale informativo
 - incontri sul territorio nazionale con operatori e/o giornalisti dei Paesi terzi da svolgersi anche presso le imprese partecipanti ai progetti ("incoming"). L'azione è ammessa a



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

condizione che venga realizzata almeno una delle altre azioni di cui alle lettere a), b) e c) e che sia adeguatamente motivata la sinergia con la strategia globale del progetto.

Art. 12

(categorie di spese e loro eleggibilità)

1. Non sono **in nessun caso** rendicontabili le spese realizzate prima della data di stipula del contratto e, comunque prima dell'inizio dell'esercizio finanziario relativo (16 ottobre), o successivamente alla data della sua naturale scadenza.

2. Le azioni contenute in progetti presentati da imprese specifiche e/o da associazioni di imprese che sono rivolte alla promozione di marchi commerciali non sono ammesse a percepire il contributo integrativo del 30%.

3. Spese in capo al Proponente

In linea generale, le spese amministrative e di personale del beneficiario non sono eleggibili ai sensi dell'articolo 13 del Reg. 1290/2005. Tuttavia sono consentite, nel limite massimo del 4% dei costi effettivi, le spese strettamente connesse alla gestione del progetto, comprensive delle spese di monitoraggio.

Tali spese devono essere inserite all'interno di ciascuna azione e sono considerate ammissibili dietro presentazione di fattura o altro documento giustificativo.

Rientrano in tale categoria anche le spese del personale appositamente assunto dal beneficiario per la realizzazione del progetto, nonché le spese del proprio personale destinato alla realizzazione del progetto. In tale ultimo caso, la spesa ammissibile riguarda i costi corrispondenti alle ore di lavoro impiegate per l'implementazione del progetto. A tal fine devono essere prodotti documenti giustificativi dai quali risultino i dettagli del lavoro effettivamente prestato in relazione allo specifico progetto di promozione presentato.

4. Prodotto utilizzato nell'ambito degli eventi promozionali

Il costo per l'acquisto del prodotto è eleggibile nella misura massima del 20% del valore dell'azione svolta e deve:

- Essere usato in specifiche azioni di degustazione
- Essere spedito direttamente ai fornitori incaricati in loco della promozione

Il valore del prodotto viene calcolato sulla base del prezzo di listino franco cantina cui sono aggiunti i costi di spedizione diretta al luogo dell'evento e/o magazzino nel paese di destinazione, i costi di sdoganamento ed il costo per il Diritto di tappo escusso dal luogo di consumo.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

5. Realizzazione gadget, opuscoli tecnici e brochure, siti web dedicati:

Sono eleggibili le seguenti categorie di spesa:

- Creazione grafica e progettazione (ammesse, in caso di progetti pluriennali, solo il primo anno di presentazione del progetto, salvo eventuali differenti necessità da indicare dettagliatamente nel progetto)
- Traduzione
- Produzione

6. Expertise consulenza di marketing:

- consulenza di marketing, pre-test di validazione di nuovi prodotti, focus group, panel.
- Il valore di tale azione non può eccedere il 20% del totale delle azioni.

7. Incontri con operatori e/o giornalisti dei Paesi terzi da svolgersi anche presso le imprese partecipanti ai progetti:

- Mezzi di trasporto dal Paese di origine ai luoghi di visita al costo effettivo
- Pernottamento max 120 per pax/notte e pasti max 80,00€ per pax/giorno
- Inviti a giornalisti e clienti.

8. Partecipazione a manifestazioni, eventi istituzionali, fiere ed esposizioni di importanza internazionale:

- Quota partecipazione
- Costo inserzione cataloghi
- Affitto e allestimento spazio espositivo
- Hostess e sommeliers
- Viaggi per personale aziendale (in classe economy)
- Vitto e alloggio
- Affitto materiale di supporto
- Prodotto
- Costi organizzativi di promozione dell'evento
- Costi Spedizione materiale promo pubblicitario e prodotto
- Partecipazione ad eventi di terzi

9. Promozione sui punti di vendita della GDO e degli specializzati:

- Pubblicità e comunicazione delle attività promozionali (inserimento comunicati, articoli...)
- Prodotto



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

- Testate di gondola
- Referenziamento prodotti
- Materiale promozionale di vendita,
- Opuscoli, gadgets, manifesti, espositori
- Collarini illustrativi
- bottiglie, manifesti, espositori, borse, beccucci, portachiavi, ...
- degustazioni In-store
- Costi di promozione dell'evento

Nel caso particolare di Paesi con monopolio statale o equivalente, le spese per azioni di promozione supplementare sono considerate spesa ammissibile

10. Pubblicità e azioni di comunicazione:

- Pubblicità su stampa (quotidiana, settimanale, professionisti, specializzata...)
- Articoli pubbliredazionali
- Inserimento nel catalogo di un distributore o importatore
- Spot radio e TV
- Azioni di "Product placement"
- Annunci pubblicitari su internet
- Comunicati stampa

11-12. Azioni di pubbliche relazioni:

Il valore di tale azione non può eccedere il 20% del totale delle azioni.

- Acquisto liste di indirizzi
- Consulenza, fornitori di animazione per gli eventi: da realizzare attraverso la stipula di un contratto che specifichi attività e carico di lavoro
- Costi organizzazione Incontri btb comprensivi di affitti sala e delle spese di ospitalità (viaggio, vitto e alloggio) per invitati
- Viaggi, vitto, alloggio per Pr manager e/o "Brand ambassador" incaricato dal beneficiario
- Il costo delle attività suindicate deve essere coerente con i normali valori di mercato.

13. Degustazioni guidate, wine tasting, gala dinner:

- Campagna di informazione / pubblicità
- Prodotto
- Informazioni ai media: comunicati, opuscoli, brochure
- Attrezzature da degustazione: calici, display, tovaglie etc



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

- Catering o ristorazione
- Affitto della sala o del sito
- Hostess
- Costi di promozione dell'evento

14. Mandatari, consulenti, prestatori di servizi.

Il beneficiario può dare mandato ad uno o più soggetti terzi per l'espletamento di una o più attività relative al suo programma.

Le spese per tale mandato sono ammesse nel limite massimo del 10% del totale del costo delle azioni del progetto. Le stesse spese devono essere correlate al servizio prestato per la realizzazione delle relative azioni ammesse a contributo ed essere evidenziate nella fattura come specifica voce di spesa. Tali spese possono, altresì, riguardare le attività di direzione tecnica e di coordinamento organizzativo del progetto, comprese le spese per l'analisi e lo studio di fattibilità nonché per la progettazione delle azioni proposte, purché maturate dopo la stipula del contratto.

La regolazione di tali attività, qualora riguardino la direzione tecnica e di coordinamento organizzativo del progetto, potrà avvenire anche attraverso contratti di "mandato con o senza rappresentanza".

Art. 13

(Stipula del contratto e controlli)

1. I contratti, redatti secondo l'apposito schema di contratto-tipo, di cui all'Allegato C al presente decreto, saranno stipulati tra l'Organismo Pagatore AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – quale Organismo pagatore – ed i beneficiari entro il giorno 10 ottobre 2014..
2. L'elenco dei contratti è reso pubblico ai sensi della normativa vigente entro un massimo di 90 giorni dalla stipula e devono essere, entro il medesimo termine, trasmessi in copia alle autorità competenti.
3. Le diverse fasi di attuazione del progetto sono sottoposte ad un costante monitoraggio, mediante controlli contabili e controlli tecnici (in itinere ed ex post) effettuati da Organismo Pagatore AGEA. I risultati saranno comunicati da AGEA alle autorità competenti entro e non oltre 90 giorni dalla chiusura del procedimento.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Art. 14

(Erogazione del finanziamento)

1. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, tutte le spese connesse al progetto devono risultare da apposita contabilità analitica, e dai movimenti registrati su un apposito conto corrente bancario, appositamente acceso, intestato all'Organismo proponente, del quale dovrà essere trasmesso ad Organismo Pagatore AGEA estratto mensile.
2. Concluse le iniziative previste dal contratto, l'Organismo proponente presenta ad Organismo Pagatore AGEA la relazione annuale a corredo dell'istanza di pagamento e della documentazione delle spese sostenute. La relazione deve contenere, tra l'altro, le seguenti informazioni:
 - Il numero di eventi organizzati (degustazioni, cene, promozione GDO etc)
 - Il numero di professionisti, esperti, giornalisti raggiunti con gli eventi organizzati;
 - Il numero di articoli pubblicati da giornalisti in caso di realizzazione dell'azione di incoming;
 - Il numero di contratti eventualmente stipulati a seguito dell'organizzazione degli eventi.
 - Trascorsi 6 mesi dalla realizzazione delle attività promozionali il beneficiario presenta una seconda relazione contenente:
 - Il valore ed il volume dell'export del prodotto di cui si è fatta promozione ed il trend dei consumi del proprio prodotti nel paese terzo in cui si è fatta promozione;

Le relazioni di cui sopra sono necessarie al fine di valutare l'eventuale concessione di ulteriori contributi alla promozione per il beneficiario negli anni successivi sia in caso di progetti pluriennali che di rinnovo di precedenti progetti che di presentazione di un nuovo progetto. La mancanza delle relazioni e/o una relazione non contenente elementi sufficienti a valutare positivamente l'azione di promozione effettuata determina la decisione di non procedere all'erogazione di ulteriori contributi in favore del beneficiario.

3. Copia delle relazioni di cui al punto precedente deve essere inviata anche agli uffici responsabili delle autorità competenti che hanno approvato il progetto. Analogamente, AGEA provvederà a mettere a disposizione delle Autorità competenti i dati consuntivi relativi ai progetti rendicontati e liquidati.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

4. Le spese sostenute per la realizzazione delle azioni dovranno essere indicate al netto dell'IVA e di qualunque altro contributo imposta o tassa, non essendo previsti rimborsi per tali oneri con eccezione dei versamenti per oneri sociali.
5. Per quanto non espressamente specificato nel presente decreto bisognerà far riferimento al disposto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

Art. 15

(Pubblicazione e informazioni)

1. Eventuali richieste di chiarimenti e/o di informazioni, dovranno pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica: pqa7@mpaaf.gov.it.
2. Il responsabile unico del procedimento è il **dott. Pasquale Giuditta** della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare (pqa7@mpaaf.gov.it).
3. Il presente è pubblicato alla sezione "**Gare**" del sito internet:
<http://www.politicheagricole.gov.it>

Art. 15

(Definizione delle Controversie)

Tutte le controversie derivanti dal presente decreto o dal successivo contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Roma,

Il Direttore Generale
Emilio Gatto